

Scheda tecnica – Allevamento di bovini

Pacchetto di misure per un'agricoltura più sostenibile

Versione 8 novembre 2022

Nuove misure nell'allevamento di bovini

Nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare 19.475 sono stati introdotti due nuovi programmi dei pagamenti diretti: «Durata d'utilizzo prolungata delle vacche» e «Quota particolarmente elevata di uscita e pascolo».

Durata d'utilizzo prolungata delle vacche

Introduzione, obiettivo e scopo

La durata d'utilizzo delle vacche può essere definita in base al numero di parti. Anche se in Svizzera la durata d'utilizzo media è nettamente superiore a quella dei Paesi limitrofi, non ha ancora raggiunto il livello ideale.

Una durata d'utilizzo prolungata presenta i vantaggi seguenti:

- i costi e l'impatto ambientale dell'allevamento sono ripartiti su una durata d'utilizzo più lunga;
- le vacche forniscono la loro prestazione massima soltanto nelle lattazioni avanzate;
- il numero di animali per la rimonta e i costi che ne derivano si riducono;
- tramite incroci mirati con razze da carne è possibile limitare il numero di vitelli di razze esclusivamente da latte.

Contributi

Il gestore riceve pagamenti diretti a partire da una media di tre parti per le vacche da latte e di quattro per le altre vacche. L'importo è graduato in funzione della media dei parti degli animali dell'azienda macellati o deceduti negli ultimi tre anni civili (art. 77 dell'ordinanza sui pagamenti diretti; OPD). Un vitello nato morto nell'ultimo parto prima della macellazione non è contato come parto in quanto è difficile effettuare un controllo in merito.

Le vacche macellate o decedute sono computate sull'azienda in cui hanno partorito l'ultima volta prima della macellazione o del decesso. Se l'ultimo parto è avvenuto in un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari, la vacca viene computata sull'azienda annuale in cui era presente prima dell'ultimo parto (art. 37 cpv. 7 e 8 OPD).




Figura 1: Berge, la vacca della razza Swiss Fleckvieh più anziana della mandria del FiBL (foto: FiBL-Svizzera)

Il contributo per UBG (all. 7 n. 5.13 OPD) ammonta a:

- per le vacche da latte: tra 10 franchi con una media di 3 parti e 200 franchi con una media di 7 parti e oltre;
- per le altre vacche: tra 10 franchi con una media di 4 parti e 200 franchi con una media di 8 parti e oltre.

I contributi sono versati per l'effettivo determinante di vacche da latte e di altre vacche dell'azienda (art. 37 OPD).

Esempio di calcolo

- 20 vacche da latte-UBG (effettivo)
- Numero di parti: 4,0 (media dei parti delle vacche decedute negli ultimi tre anni)
- **Risultato: CHF 57.50 per UBG, ovvero un contributo di CHF 1150 per l'azienda**




Figura 2: Contributo in base al numero di parti

Non è versato alcun contributo:

- per le vacche da latte: con una media inferiore a tre parti;
- per le altre vacche: con una media inferiore a quattro parti;
- se negli ultimi anni non è stata macellata alcuna vacca.

Condizioni e oneri

Ciascuna azienda con vacche da latte o altre vacche può inoltrare una notifica per ottenere il contributo. Non vi sono altri oneri.

Notifica

La partecipazione è facoltativa e la notifica avviene secondo le disposizioni della sezione cantonale dell'agricoltura congiuntamente agli altri programmi dei pagamenti diretti per l'anno successivo. Sarà possibile effettuare la prima iscrizione nel 2023 per il 2024.

Domanda di contributi

La domanda di pagamenti diretti deve essere inoltrata conformemente alle disposizioni della sezione cantonale dell'agricoltura.

Registrazioni

Non è necessaria alcuna registrazione supplementare. I dati della banca dati sul traffico di animali (BDTA) vengono trasmessi ai sistemi cantonali automaticamente a inizio anno (p.es. i dati BDTA dei bovini per determinare l'effettivo medio di animali). Anche il calcolo dei contributi nei sistemi cantonali avviene automaticamente.

Notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione

Come per gli altri programmi dei pagamenti diretti, la rinuncia all'ulteriore partecipazione può essere notificata per l'anno successivo.

Quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo (contributo per il pascolo)

Introduzione, obiettivo e scopo

In alternativa al programma URA, per i bovini viene introdotto un nuovo contributo teso a promuovere il benessere degli animali denominato «Quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo» o, abbreviato, «contributo per il pascolo» (art. 75a OPD).

Il contributo è versato se la quota di uscita e di pascolo è particolarmente elevata.

Il contributo supplementare URA introdotto per i bovini nel 2019 (art. 75 cpv. 2^{bis} OPD) decade e viene sostituito con il contributo per il pascolo.

Dal punto di vista ecologico, il pascolo rinforzato consente di ridurre le emissioni di ammoniaca.

Il contributo per il pascolo consente altresì di sostenere i sistemi di produzione basati sulla superficie inerbita.

Come ausilio per stimare la superficie minima necessaria per poter coprire il 70 per cento del fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli, è disponibile un semplice strumento di calcolo in formato Excel: <https://www.blw.admin.ch> > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produzione / Contributi per il benessere degli animali sotto «Informazioni complementari». Lo strumento di calcolo serve come ausilio per valutare se l'esigenza fissata per il contributo è adempiuta, tuttavia non ne fornisce la prova.

Contributi

Il contributo versato annualmente per UBG per gli animali della specie bovina e i bufali ammonta a:

- CHF 350.– /UBG per animali di età superiore a 160 giorni,
- CHF 530.– /UBG per animali di età inferiore a 160 giorni.

Condizioni e oneri

Il contributo per il pascolo viene versato soltanto alle categorie di animali della specie bovina e bufali. Equidi, caprini, ovini, suini, conigli, pollame, cervi e bisonti non possono essere notificati.

Le categorie di bovini di un'azienda che non sono state annunciate per il contributo per il pascolo devono essere notificate per il contributo URA. Ai fini del versamento del contributo per il pascolo e di quello URA devono essere adempiute le seguenti esigenze.

Tabella 1: Esigenze minime per la partecipazione al contributo per il pascolo e al contributo URA

	Maggio-ottobre		Novembre-aprile
	Giorni di pascolo/mese	Razione o superficie	Uscite ¹ /mese
Contributo per il pascolo	26	Almeno il 70 % del fabbisogno giornaliero di SS ²	22
Contributo URA ³	26	4 are/UBG ⁴	13

Note: le altre esigenze per i contributi URA valgono anche per il contributo per il pascolo; si tratta ad esempio delle esigenze relative all'uscita (superficie, area all'aria aperta, 50 % della superficie non coperta, ecc.). Lo stesso principio vale per le eccezioni previste per i contributi URA (forti precipitazioni; in primavera, quando le condizioni locali non consentono ancora l'uscita al pascolo; nei primi 10 giorni del periodo dell'asciutta; deroghe cantonali, ecc.).

Le esigenze relative al contributo per il pascolo sono quindi più severe di quelle concernenti il contributo URA e prevedono un numero maggiore di giorni di uscita in inverno nonché una quota minima di foraggio assunta al pascolo più elevata.

Notifica

La partecipazione al programma «contributo per il pascolo» è facoltativa.

La notifica avviene secondo le disposizioni cantonali congiuntamente agli altri programmi dei pagamenti diretti per l'anno successivo. Sarà possibile inoltrare la prima notifica nel 2022 per il 2023.

L'agricoltore notifica le proprie categorie di animali della specie bovina e bufali per l'URA o per il contributo per il pascolo. Il contributo per il pascolo può essere richiesto per ogni categoria di bovini presente nell'azienda. Viene versato a condizione che tutte le categorie di bovini presenti nell'azienda siano notificate almeno per il programma URA (adempimento delle esigenze minime URA).

I contributi URA e per il pascolo (art. 72 cpv. 3 OPD) per la stessa categoria di animali non sono cumulabili. L'agricoltore non può quindi notificare la stessa categoria contemporaneamente per l'URA e per il contributo per il pascolo (**combinazione 1** nella tabella 2).

La seguente tabella mostra le **combinazioni possibili** e **non possibili** per la registrazione nei due programmi per il benessere degli animali di una singola categoria di bovini e bufali.

¹ Accesso degli animali al pascolo (a) o a una superficie di uscita (b).

- Pascolo:** superfici inerbite coperte di graminacee ed erbacee, a disposizione degli animali; eventuali punti fangosi non adeguati come superficie di uscita devono essere recintati.
- Superficie di uscita:** superficie provvista di un rivestimento o ricoperta con materiale adeguato in quantità sufficiente.

² **Contributo per il pascolo:** la superficie per il pascolo a disposizione di bovini e bufali tra maggio e ottobre deve coprire almeno il 70 per cento del fabbisogno giornaliero di sostanza secca nei giorni con uscita al pascolo. Sono esclusi i vitelli di età inferiore ai 160 giorni.

³ In alternativa al programma URA, agli animali della specie bovina e ai bufali è possibile garantire un accesso permanente a un'area all'aria aperta. Sono esclusi le vacche da latte, le altre vacche e gli animali di sesso femminile di età superiore a 160 giorni.

⁴ **Contributo URA:** l'esigenza di coprire almeno il 25 per cento del fabbisogno giornaliero di sostanza secca nei giorni con uscita al pascolo è abrogata. Adesso per gli animali della specie bovina e i bufali deve essere disponibile una superficie di pascolo di 4 are/UBG. Questo requisito può essere soddisfatto se 4 are/UBG sono dichiarate esclusivamente come pascolo (pascolo permanente/pascolo estensivo), se almeno 4 are/UBG sono recintate e utilizzate come pascolo o se sono recintate o plausibilmente pascolate. Non sono quindi esclusi dal contributo i pascoli da rotazione e i pascoli porzionati (cfr. Ordinanza sui pagamenti diretti e Direttive 2023 su www.blw.admin.ch).

Tabella 2: Combinazioni possibili e non possibili di programmi per il benessere degli animali

Combinazione	Contributo URA	Contributo per il pascolo	Osservazioni
1	✗	✗	Non è consentita per la stessa categoria di bovini! Scegliere il contributo URA o quello per il pascolo.
2	✗		OK
3		✗	OK, se tutte le altre categorie della specie bovina e i bufali presenti nell'azienda sono notificati per il contributo per il pascolo o per il contributo URA.

Domanda di contributi

La domanda per i pagamenti diretti deve essere inoltrata conformemente alle disposizioni della sezione cantonale dell'agricoltura.

Registrazioni

Nel caso del contributo per il pascolo, come per il contributo URA, occorre tenere un registro delle uscite (all. 6 lett. B n. 1.6 OPD).

Notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione

Se il gestore non è in grado di adempiere le esigenze relative ai pagamenti diretti richiesti è tenuto a informare immediatamente la sezione dell'agricoltura del proprio Cantone. La notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione viene tenuta in considerazione se è effettuata al più tardi il giorno prima della ricezione dell'annuncio di un controllo o il giorno prima del controllo per i controlli senza preavviso. Durante l'anno di contribuzione non è tuttavia possibile cambiare programma e passare dal contributo per il pascolo all'URA o viceversa.

Nota

Per eventuali domande concernenti l'attuazione, si prega di rivolgersi alla sezione dell'agricoltura del proprio Cantone al momento dell'iscrizione ai programmi (in autunno).

Colophon

Editore AGRIDEA
 Eschikon 28
 CH-8315 Lindau
 +41 (0)52 354 91 00
kontakt@agridea.ch
www.agridea.ch

Autori Markus Rombach,
 Pascal Python,
 AGRIDEA

Su mandato dell'Ufficio federale dell'agricoltura

© AGRIDEA, novembre 2022

